

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-58 del 08/01/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO (INDUSTRIALE) ED ANTINCENDIO (IGIENICO ED ASSIMILATI) IN LOCALITA' BURANA, VIA PIRETTA ROVERE, 461 IN COMUNE DI BONDENO (FE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI CASCONI S.S. DI CASCONI LUIGI & C.PRATICA: FE06A0045.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-45 del 07/01/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto GENNAIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica *"Progetto Demanio Idrico"*);

PRESO ATTO che con domanda assunta al protocollo n. PG/2015/0866422 del 10/12/2015, la Società Agricola Allevamenti Cascone S.S. di Cascone Luigi e C., c.f. 00773160387, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Bondeno (FE), località Burana, in via Piretta Rovere, 461, ad uso zootecnico (industriale) e igienico ed

assimilati (antincendio), con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 4432/2008 (cod. pratica FE06A0045);

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 4432/2008;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- nelle more della prevista definizione di un canone specifico ad uso zootecnico, la destinazione d'uso della risorsa idrica è rinnovata con definizione del canone ad uso industriale per l'attività zootecnica e ad uso igienico ed assimilati per l'antincendio;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- il fabbisogno idrico totale della Ditta viene soddisfatto anche mediante la rete acquedottistica per i soli usi civili;
- la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 “*Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica*” e dalla DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE che approva le Linee guida LG24/DT (“Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”) e LG25/DT (“Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica”);

VERIFICATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso zootecnico, pari a mc/annui 59.000,00, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a circa 18.400 suini;

PRESO ATTO che i pareri di rito sono stati acquisiti nell'ambito dell'istruttoria di rilascio della concessione in rinnovo;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola con il pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 06/01/2020 la somma pari a 269,98 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 23/05/2008, nella misura di 2.014,50 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica FE06A0045;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Allevamenti Cascone S.S. di Cascone Luigi & C., c.f. 00773160387, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FE06A0045, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (cod. risorsa FEA4259) avente profondità di m 37;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bondeno (FE), Località Burana, Via Piretta Rovere, 461, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 93, mapp. n. 83 (ex 5); coordinate UTM RER X: 683.867; Y: 974.899;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico (industriale) ed antincendio (igienico ed assimilati);
- portata massima di esercizio pari a l/s 15 (l/s 5 per uso zootecnico e l/s 10 per uso antincendio);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 59.500,00 (59.000,00 mc per uso zootecnico e 500,00 mc per uso antincendio);

2. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2020 in 2.284,48 euro;
3. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.284,48 euro;
4. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/01/2020;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Allevamenti Cascone S.S. di Cascone Luigi & C., c.f. 00773160387 (cod. pratica FE06A0045).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (cod. risorsa FEA4259) avente profondità di m 37,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 226, equipaggiato con 2 elettropompe sommerse della potenza di kw 4 per l'uso zootecnico e della potenza di kw 7,50 per l'uso antincendio, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -24 metri e -37 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bondeno (FE), Località Burana, Via Piretta Rovere, 461, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 93, mapp. n. 83 (ex 5); coordinate UTM RER: X = 683.867; Y = 974.899.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico a servizio di un allevamento con una potenzialità massima di 18.400 capi suini accasabili per l'abbeveraggio ed il raffrescamento degli animali, per il lavaggio dei capannoni e degli automezzi e per l'eventuale impiego ad uso antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15,00 (l/s 5 per uso zootecnico e l/s 10 per uso antincendio) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 59.500,00 (59.000,00 mc/a per uso zootecnico e 500,00 mc/a per uso antincendio).
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno per un totale di 360 giorni e per circa 9 ore giornaliere per l'uso zootecnico e per un totale di 2 giorni per circa 7 ore giornaliere per l'uso antincendio;

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, identificato con il codice 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente n. 1018766582 o mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.284,48, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. Il concessionario deve garantire che l'acqua prelevata dal pozzo sia sotto il profilo chimico e batteriologico, compatibile con le caratteristiche previste dalla letteratura di settore per poter considerare l'acqua accettabile per gli animali ed è tenuto ad effettuare le analisi dell'acqua almeno 2-3 volte all'anno per verificare il mantenimento di tali caratteristiche (come da tabella allegata al parere trasmesso dall'Ausl di Ferrara al STB Po di Volano, assunto al prot. n. PG/06/1048226 del 17/11/2006).
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'

Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.